CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DI CONDUTTURA

Tra

- L'**Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin**, di seguito denominata "Unité", con sede legale a Gignod, loc. Chez Roncoz n. 29/a, C.F. 80003190073, P.I. 00140370073, rappresentata dalla dirigente dr.ssa MICHELA CATOZZO;

e

- La **Società F.LLI RONC - S.R.L.** con codice fiscale / P.IVA. 00181010075, numero REA 36583, con sede legale in LOCALITA' CHAMPGEROD, 11010 Introd (Aosta) rappresentato dal legale rappresentante (procuratore e direttore tecnico), RONC SANDRO con codice fiscale RNCSDR69B06A326B, domiciliato in fraz. Norat, 5 11010 Introd (Aosta);

premesso che

a) L'Unité è proprietaria delle seguenti opere e condotte:

- Opere di captazione delle acque delle sorgenti di Crotte, Ferrère, Chamin, Montagnayes;
- Serbatoi di carico e riserva siti in località Crotte, Ferrère, Chamin, Montagnayes;
- Rete di adduzione principale delle acque dalle opere di presa alle vasche di distribuzione dei Comuni interessati;
- Vasche intermedie di controllo e regolazione della pressione site in loc. Bionaz, Oyace e Valpelline;

- Serbatoi di carico per la distribuzione finale delle acque ai consumatori dei Comuni interessati, siti in loc. Bionaz, Oyace, Valpelline, Roisan, Gignod, Saint-Christophe e Aosta.

b) Con convenzione stipulata in data 09 luglio 1992, la Comunità montana Grand Combin e la Società F.lli Ronc stabilivano di conferire alla Società Ronc l'incarico di gestire il controllo della qualità delle acque della rete primaria dell'acquedotto comunitario prevedendo quale corrispettivo per tale attività l'uso delle acque e delle opere della dorsale primaria dell'acquedotto al fine della produzione di energia elettrica.

c) Con convenzione stipulata nel 2006 in scadenza a dicembre 2014 poi prorogata fino all'affidamento della nuova gestione dell'acquedotto, le parti stabilivano le condizioni per l'utilizzo delle tubature dell'acquedotto dell'Unité ai fini dell'alimentazione delle centraline di produzione dell'energia elettrica di proprietà della F.lli Ronc.

d) Con legge 5 gennaio 1994, n. 36, art. 1, è stato stabilito che "*Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa che è salvaguardata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà".*

e) Ai sensi dello Statuto della Regione Autonoma Valle d'Aosta, art. 7, le acque pubbliche ad uso idroelettrico sono date in concessione gratuita per novantanove anni alla Regione, la

quale, ai sensi del successivo art. 8, ha la facoltà di concederle in sub concessione onerosa a terzi.

f) Ai sensi delle suddette norme la titolarità al rilascio delle sub concessioni ad uso idroelettrico delle acque pubbliche spetta alla Regione .

g) La Regione Valle d'Aosta, a decorrere dal 08.08.2003, ha sub concesso alla Società F.lli Ronc l'uso delle acque ad uso idroelettrico delle centraline alimentate dall'acqua proveniente dall'acquedotto comunitario.

h) Con contratto rep. n. 295 del 15/01/2016, registrato il 02/02/2016 /Serie=1T/Numero=432, la ditta F.lli Ronc è risultata affidataria della concessione per la gestione della rete acquedottistica e gestione delle vasche controllate dell'acquedotto comunitario a servizio dei comuni di Bionaz, Oyace, Valpelline, Roisan, Gignod, e in parte ai comuni di Aosta e Saint-Christophe, per il periodo 1 gennaio 2016 - 31 dicembre 2021.

i) Si rende necessario rivedere il contenuto della convenzione del 2006 alla luce delle contratto 295/2016 che prevede tra l'altro la realizzazione di una nuova centralina in località Preyl in comune di Roisan quale miglioria offerta dalla F.lli Ronc nell'ambito della gara di appalto come autorizzata dalla Giunta dei Sindaci in aderenza alla vasca dell'Unité ed in deroga alle distanze legali,con deliberazione n…… del …….

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - OGGETTO.

1. L'Unité concede alla Società F.lli Ronc S.r.l. l'utilizzo delle condutture che alimentano l'acquedotto comunitario, ai fini idroelettrici, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 7.-----

Art. 2 - INCEDIBILITA' DELLA CONCESSIONE-SUBCONCESSIONE.

1. La Società F.lli Ronc non è autorizzata a cedere e/o subconcedere l'utilizzo della conduttura ad altri soggetti.----------

Art. 3 - CORRISPETTIVO.

1. Quale corrispettivo per l'utilizzo della conduttura di cui sopra, la Società riconosce all'Unité una somma annua pari al 8% del fatturato relativo alla vendita dell'energia prodotta dalle centraline di Chez Noyer (Bionaz), Chanté des Combes e Voisinal (Oyace) (stimati circa 19.000 euro anno), alimentate dall'acquedotto comunitario nel corso dell'anno solare precedente, e del 8% del fatturato relativo alla vendita dell'energia comprensiva di eventuali incentivazioni statali per quella prevista in località Preyl (Roisan) (stimati circa 30.000 euro anno complessivi per le 4 centraline). A tal fine la Società si impegna a trasmettere i dati relativi entro il mese di aprile dell'anno successivo e ad effettuare il pagamento entro il 31 maggio successivo.----------

---

Art. 4 - DECORRENZA E DURATA DELLA CONVENZIONE.

1. La convenzione decorre dal mese di gennaio 2016 (data decorrenza del contratto n. 295/2016) e avrà durata fino al termine delle tre concessioni: Chantè, Voisinal e Chez Noyer con scadenze rispettivamente: 2027, 2033, 2033. Per la prevista centralina di Preyl farà fede la data di scadenza della relativa concessione. Alla scedenza si procederà quindi alle ridefinizione delle rispettive convenzioni.----------

Art. 5 - OBBLIGHI DELLA SOCIETA'.

1. **L**a società deve mantenere in efficienza per tutta la durata delle concessioni le opere idrauliche presenti nelle centraline al fine di mantenere e garantire il flusso di acqua potabile anche nel caso in cui subentri un nuovo gestore dell'acquedotto. Allo stesso modo l'Unité si impegna a disciplinare i rapporti con il gestore della rete acquedottistica al fine di assicurare l'approvigionamento delle centraline. I suddetti impegni si intendono assunti fatto salvo che le condizioni legislativ e giuriche nonché le condizioni naturali della risorsa, non deteminino un mutamento sostanziale della situazione che ha portato alla stipula della presente scrittura privata.
2. In tal caso si procederà alla revisione della presente scrittura privata.
3. In caso di forza maggiore, ciascuna delle Parti potrà dar luogo a

risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1463 c.c.----------

Art. 6 - EROGAZIONE DELL'ACQUA.

1. La produzione dell'energia elettrica non dovrà in alcun modo interferire con l'erogazione dell'acqua per il consumo umano. Le eventuali interruzioni della produzione di energia elettrica non dovranno comportare parallele interruzioni dei flussi d'acqua nei punti di consegna presenti nei vari Comuni.----------

Art. 7 - IMPOSSIBILITA' DI UTILIZZO DELLA CONDUTTURA.

1. Qualora cause indipendenti dalla volontà della concedente Unité impediscano l'utilizzo della conduttura oggetto della presente concessione, nulla sarà dovuto a qualsiasi titolo dalla Società che per contro nulla potrà pretendere dalla Unité a titolo di risarcimento danno per mancata produzione. Le eventuali chiusure della conduttura saranno concordate tra le parti, salvo imprevisti urgenti. In caso di mancato accordo prevale la decisione della Unité in qualità di proprietaria delle reti.----------

Art. 8 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO.

1. Nel caso di mancato rispetto degli impegni della ditta l'Amministrazione potrà dar luogo a risoluzione del presente Contratto solo previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 c.c. comunicata per iscritto al ditta F.lli Ronc con l'attribuzione di un termine per l'adempimento ragionevole e comunque non inferiore a 30 giorni.----------

2. Nel caso di mancato rispetto degli impegni della amministrazione la ditta F.lli Ronc potrà risolvere la presente Convenzione previa diffida ai sensi dell'art. 1454 c.c. assegnando a tal fine alla Amminsitrazione un termine per adempiere non inferiore a 40 giorni, decorso il quale il Concessionario potrà dichiarare risolto il presente contratto.----------

Art. 9 - SPESE.

1. Le spese inerenti alla presente scrittura privata autenticata sono a carico della Società F.lli Ronc.----------

2. SPECIFICA APPROVAZIONE. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. i contraenti approvano specificatamente gli artt. 1,2,3 e 9.----------

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, le Parti si rimettono alle disposizioni del codice civile regolanti la materia.

Gignod,

Per la Comunità montana, il dirigente, MICHELA CATOZZO

Per la Società, legale rappresentante (procuratore e direttore tecnico), RONC SANDRO

AUTENTICA DI FIRME

il sottoscritto arch. Fulvio BOVET, Segretario generale dell'Unité des communes valdôtaines Grand-Combin, senza l'assistenza dei

testimoni, per concorde rinuncia delle Parti e con il mio consenso, certifico che i Sigg. Ronc Sandro e Michela Catozzo, cittadini italiani della cui identità personale io Segretario sono certo, hanno sottoscritto in mia presenza l'atto che precede.

Gignod ……